

Relazione del dott. Alberto Clavarino

VINCOLO SUI BENI STORICI, TOTALE E PARZIALE E DIVERSI EFFETTI PER LA GESTIONE DELLE DIMORE STORICHE

Definizione di beni immobili culturali: l'articolo 2 del T.U. 42/2004 stabilisce che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Questi ultimi sono regolamentati dalla terza parte del T.U. e quindi a loro non si applicano tutte le norme che limitano la circolazione dei beni culturali. I beni immobili culturali sono regolati dall'articolo 10 del T.U. Il 1 comma prevede che sono beni culturali le cose immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e alle persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (li possiamo definire come beni culturali presunti o automatici).

Il 3 comma invece definisce i beni immobili privati (di proprietà privata, degli enti e delle persone giuridiche private diverse da quelle senza scopo di lucro). Per questi beni deve sussistere un interesse particolarmente importante e il vincolo deve essere dichiarato espressamente con decreto ai sensi dell'articolo 13. Non sono beni culturali invece i beni realizzati da autore non più vivente ed eseguiti da più di settant'anni. I beni immobili culturali realizzati invece da più di settanta anni e di proprietà dei soggetti indicati nel 1 comma dell'art 10 si presumono sottoposti al vincolo e quindi automaticamente soggetti alla disciplina di protezione di cui al T.U. Tale presunzione viene meno solo in caso di esito negativo della verifica eseguita, su istanza del proprietario, dalla Soprintendenza competente (cosiddetta VIC). Quindi se la verifica da parte della Soprintendenza ha avuto esito positivo il bene diventa ufficialmente vincolato; se invece la procedura ha avuto esito negativo gli immobili non sono più vincolati (cade la presunzione di vincolo) e quindi possono essere liberamente trasferiti e non sono soggetti alle norme di protezione previste per i beni vincolati.

I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati, adibiti ad uso incompatibile o da pregiudicare la loro conservazione; ogni intervento su questi immobili deve essere autorizzato. Si distingue tra vincolo diretto e vincolo indiretto. Diretto è quello che riguarda il bene soggetto a vincolo puntuale (presunto o dichiarato di cui sopra). Indiretto invece riguarda i beni che sono adiacenti o nelle vicinanze del bene vincolato diretto e tutela il contesto ambientale del bene culturale con vincolo diretto. Il vincolo indiretto non riguarda aspetti negoziali della circolazione del bene ma solo limitazioni di ordine edilizio in quanto opere di tal natura potrebbero danneggiare il bene culturale posto nelle vicinanze. Entrambi devono essere trascritti nei Registri Immobiliari per essere opponibili erga omnes. Si tratta comunque di una pubblicità notizia; il procedimento di vincolo si perfeziona comunque a prescindere dalla trascrizione. Circa la circolazione dei beni immobili culturali occorre esaminare l'istituto della prelazione dello Stato in caso di trasferimento del bene culturale. Questa prelazione (cosiddetta prelazione artistica) è molto diversa rispetto agli altri tipi di prelazione legale; infatti è una forma di acquisto coattivo ovvero di procedimento ablatorio da parte dello Stato; lo Stato non si sostituisce al soggetto acquirente come nelle altre prelazioni legali ma acquista il bene con un atto di imperio senza subentrare nel contenuto del contratto di trasferimento effettuato dalle parti; le clausole del contratto non vincolano lo Stato. La prelazione deve essere preceduta dalla denuncia del trasferimento allo Stato nei 30 giorni dalla stipula del contratto da parte del cedente e la prelazione deve essere esercitata nei 60 giorni successivi alla denuncia. La denuncia deve essere fatta in caso di trasferimento di beni culturali a qualsiasi titolo e quindi anche per donazione o successione. In questo caso non vi è diritto di prelazione dello Stato non essendoci un corrispettivo. La denuncia ha lo scopo di tenere informato lo Stato sul proprietario attuale del bene vincolato al fine di consentirgli di applicare tutte le norme di protezione. Quindi l'obbligo di denuncia c'è sempre mentre la prelazione c'è solo se il

trasferimento è avvenuto a titolo oneroso. Il Testo Unico in verità precisa che la prelazione opera anche riguardo gli atti che trasferiscono in tutto o in parte la proprietà, per i conferimenti dei beni vincolati in società, per la vendita di più beni vincolati in blocco, per la permuta con beni vincolati ovvero per gli atti di trasferimento di beni vincolati a titolo di datio in solutum (in pagamento di debiti pregressi del cedente verso il cessionario). Quindi la prelazione sussiste anche in caso di vendita di quota indivisa di beni vincolati (la norma dice in tutto o in parte). Nel caso in cui il trasferimento precedente di immobili vincolati non sia stato oggetto di denuncia al Ministero per i beni culturali il tempo per l'esercizio della prelazione diventa di 180 giorni anziché i 60 giorni ordinari. Un'importante distinzione è da farsi tra la prelazione totale e la prelazione parziale esercitata dal Ministero per i Beni Culturali ovvero in subordine dagli enti locali. La prelazione totale avviene quando viene esercitata sull'intero oggetto del contratto di trasferimento mentre la prelazione parziale avviene quando lo Stato o gli enti locali esercitano la prelazione solo su parte dell'oggetto del contratto. Due sono le principali ipotesi di prelazione esercitata parzialmente dallo Stato e cioè il caso in cui venisse trasferito un intero bene culturale e venisse esercitata la prelazione solo su una parte di questo bene culturale ovvero l'ipotesi in cui venissero trasferiti diversi beni culturali (quindi ognuno con la sua autonoma identità) e lo Stato esercitasse la prelazione solo su alcuni dei beni oggetto del trasferimento. Il diritto dello Stato o degli enti locali di esercitare la prelazione anche parzialmente è sancito sia dall'articolo 59 del TU dove si dice che la denuncia va effettuata in caso di vendita in tutto o in parte di beni culturali sia dal 6 comma dell'articolo 61 del Testo Unico dove si afferma che la prelazione può essere esercitata su parte delle cose alienate. In caso di esercizio di prelazione parziale è previsto per l'acquirente il diritto di recesso dall'intero contratto.

Altra questione interessante è sull'ampiezza del vincolo sul bene immobile culturale. A questo proposito si distingue tra vincolo totale e cioè sull'intero immobile e vincolo parziale e cioè su parte dell'edificio (ad esempio sulla sola facciata) o solo un particolare tipo il portale, un affresco ovvero una stele muraria inglobata in un muro condominiale ovvero ancora un'iscrizione storica. In questo caso si ritiene che la prelazione dello Stato si abbia solo nel caso di bene vincolato totalmente e non nel caso in cui sia presente un vincolo parziale. A questo proposito il Ministero dei Beni Culturali in data 2/10/2015 prot. 23142 ha affermato che non è sostenibile un fine pubblicistico che giustifichi l'acquisizione in prelazione del bene culturale solo per la presenza di un particolare elemento di vincolo sull'intero immobile né tantomeno sia immaginabile che lo Stato possa esercitare la prelazione solo sull'elemento particolare vincolato staccandolo idealmente dal resto dell'immobile come se fosse una proprietà separata. Pertanto il Ministero ha affermato che nel caso di trasferimento di unità immobiliare facente parte di un edificio vincolato parzialmente vi sia solo l'obbligo del cedente di denunciare al Ministero la vendita, per consentirgli di conoscere i vari proprietari dell'edificio vincolato parzialmente ma non sorgerebbe per lo Stato alcun diritto di prelazione. Questa affermazione è importante anche perché l'unità immobiliare facente parte di un edificio vincolato parzialmente non sarebbe sottoposto agli altri obblighi relativi alla conservazione e alla manutenzione previsti per i beni vincolati. Detti obblighi resterebbero operanti solo nel caso in cui si intervenisse sull'elemento particolare oggetto del vincolo. Dal punto di vista fiscale la Sentenza della Cassazione del 2006 n. 12024 ha stabilito che i benefici fiscali previsti per i beni vincolati siano applicabili alle unità immobiliari anche nel caso in cui il vincolo sia solo parziale. Altra questione importante è la determinazione del prezzo da parte del Ministero per i Beni Culturali quando il bene culturale venga alienato con altri beni con un unico corrispettivo o senza corrispettivo in denaro oppure ceduto in permuta. Il 2 comma dell'articolo 60 del Testo Unico prevede che in questo caso il prezzo venga stabilito d'ufficio dal Ministero e se non accettato dal cedente venga determinato da un terzo nominato di comune accordo tra le parti ovvero in caso di disaccordo nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui si è concluso il contratto. In caso di esercizio parziale della prelazione è previsto per l'acquirente il diritto di recesso dall'intero contratto.

In relazione agli argomenti di cui sopra molto interessante è il caso della vendita dell'Isola della Gallinara che si trova di fronte ad Albenga. Sia l'isola che la Villa Diana, posta sulla sommità di questa, sono soggetti al vincolo dei Beni Culturali per l'importante interesse storico e archeologico anche di tipo subacqueo. In questa vicenda, sicuramente molto complessa dal punto di vista giuridico, il Ministero ha esercitato il diritto di prelazione solo parzialmente sulla villa e non sul resto dell'isola. In sostanza l'isola è rimasta in proprietà dei cedenti e la villa soprastante è stata acquisita dallo Stato a titolo di prelazione parziale. Il prezzo della villa è stato determinato da parte del Ministero secondo le norme sopra esposte. Il cedente ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale Liguria eccependo l'illegittimità della prelazione parziale e altri vizi del procedimento oblatorio. Il TAR con sentenza n. 672/2021 pubblicata il 15/7/2021 ha respinto in toto, con motivazioni molto ben scritte, il ricorso riconoscendo la legittimità della prelazione parziale, la legittimità della determinazione del prezzo secondo le norme sopra citate, ha negato l'applicabilità allo Stato delle specifiche clausole negoziali risolutive stabilite dalle parti e ha negato per il cedente il diritto di recesso dall'intero contratto a seguito della prelazione parziale in quanto normativamente previsto per il solo acquirente come sopra detto.

Le Dimore Storiche in Italia:
attuali profili conservativi
e tributari del patrimonio artistico immobiliare
e le prospettive di maggior tutela a cura del Legislatore

**La Fondazione di diritto italiano:
uno strumento per la gestione di un
immobile storico**

VALERIO VILLORESI

Presidente Ass. Ville Dimore e Corti Lombarde
Vicepresidente Fondazione Villoresi Poggi

Associazione Ville Dimore e Corti Lombarde – A.p.S.

Costituita il 25.03.2013 con atto Notaio Lorenzo Stucchi di Milano. Raggruppa i proprietari n 32 dimore storiche – Regione Lombardia, Milano; Cassinetta di Lugagnano (Mi); Corbetta (Mi); Busto Garolfo (MI); Venegono Superiore (VA); Somma Lombardo (VA); Oleggio Castello (NO); Arcore (MB); Canonica Lambro di Triuggio (MB); Parravicino d'Erba (CO); Carate Urio (CO); Musso (CO); Varenna (LC); Sola Comacina (CO); Chiavenna (SO); Piuro (SO); Morbegno (SO); Sondrio; Talamona (SO); Teglio (SO); Tirano (SO).

Gli associati

La proprietà delle dimore è mista. Si sono iscritti all'associazione VDCL Aps i rappresentanti di dimore storiche «private» (società commerciali e enti del terzo settore) insieme agli Enti Pubblici per valorizzare i propri immobili di valore storico. L'Associazione ha sottoscritto rapporti di paternariato con Istituti Universitari ed ha concesso borse di studio per progetti innovativi attualmente in corso di valutazione.

Finalità dell'associazione

Trovare un modello di sostenibilità per le dimore storiche tenuto conto delle criticità dettate dai costi di mantenimento (opere manutenzione e oneri fiscali) e dai passaggi generazionali.

I rischi di distruzione di un patrimonio inestimabile è tangibile se si guarda il triste esempio del "Miglio d'oro": le Ville vesuviane, perle dell'architettura borbonica situate tra le due cittadine di Portici ed Ercolano, giacciono nel più vergognoso degrado.

I numeri: l'importanza degli interessi in gioco

- 1- N° delle dimore storiche in Italia: 37 mila .
- 2- N° di visitatori ogni anno di dimore storiche: 45 milioni;
- 3- N° di visitatori del circuito museale pubblico: 49 milioni
- 4- N° di dimore storiche aperte al pubblico: 8.200;
- 5: N° di dimore storiche in cui viene esercitata un'attività economica legata all'accoglienza, alla ristorazione, all'ospitalità o all'agroalimentare: 17 mila (dati riferiti al 2019- Fonte ADSI).

Obiettivi raggiunti dall'Associazione

Attività di crowdfunding (finanziamento collettivo) per pubblicazioni di pregio in Italiano e Inglese:

2014: «Ville Dimore e Corti Lombarde» (AdArte Editore) con la storia e le foto di 16 dimore;

2019: «Case Museo in Lombardia» (AdArte Editore) con la storia e le foto di 20 dimore in Milano, Bergamo e Lago di Como;

2023: «Palazzi di Milano» previsione di uscita nel mese di dicembre 2023 con AdArte Editore.

Obiettivi raggiunti dall'Associazione

Attività di fundraising:

raccolti 6.000.000 euro per interventi mirati alla ristrutturazione del locale torchio e della cappella di proprietà della Fondazione Villoresi Poggi e all'elargizione di erogazioni liberali di sostegno alla ricerca scientifica e alla innovazione tecnologica (dato aggiornato al 30/04/2023) seguendo il modello anglosassone: sensibilizzare lo scopo di conservazione e di beneficenza (charity entities e trusts).

La FONDAZIONE di diritto italiano

Scopo delle Fondazioni proprietarie di immobili storici è il mantenimento dell'immobile oltre alla sensibilizzazione e l'istruzione del pubblico sulla salvaguardia e sulla conservazione del patrimonio nazionale.

Gli articoli 14 e seguenti del Codice civile (Libro Primo, Titolo I delle Persone Giuridiche, Capo II delle Associazioni e Fondazioni) declinano la Fondazione come un ente dotato di personalità giuridica privata (caratterizzata da un riconoscimento formale), costituito da un fondatore per atto pubblico o disposizione testamentaria.

La Fondazione- segue

Il patrimonio della Fondazione è destinato ad un fine possibile, lecito e di utilità sociale (caratterizzato cioè da "pubblica utilità) ed è adeguato al suo raggiungimento. Il patrimonio della fondazione è destinato esclusivamente al raggiungimento dello scopo per la quale l'ente è stato costituito dal fondatore. Gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti ma devono essere accantonati a riserva indisponibile.

La Fondazione- segue

Gli amministratori sono nominati nell'atto di fondazione o secondo i criteri, che l'atto di fondazione stabilisce per la loro nomina. Gli amministratori si distinguono in "vitalizi" e a tempo determinato. Gli amministratori vitalizi possono nominare un successore tra i discendenti in linea retta (per stirpe). Gli amministratori sono sottoposti al controllo e alla vigilanza dell'autorità governativa competente (la prefettura, la regione o la provincia autonoma).

La Fondazione – vantaggi fiscali

- 1- Aliquota IRES ridotta al 50% (articolo 6, comma 1, del Dpr n. 601/1973);
- 2- esenzione IMU su immobili vincolati utilizzati per gli scopi statutari;
- 3- Le persone fisiche possono portare in detrazione dall'Irpef, nella misura del 19%, le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (art. 15, lett. h, DPR 917/1986);

La Fondazioni- vantaggi fiscali (segue)

- 4- Deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. 80/2005). Nel calcolo del reddito complessivo dichiarato sono compresi anche i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca;
- 5- Esenzione da imposta di donazione sulle erogazioni liberali ricevute (fundraising).


La Fondazione – vantaggi di carattere generale

1- E' l'unico strumento giuridico in Italia che può garantire il passaggio generazionale di una dimora storica nel tempo lasciando facendo coincidere gli interessi privati con quelli pubblici.

2- La Fondazione crea interessi diffusi nel territorio di ubicazione permettendo efficaci campagne di foundrasing e crowdfunding.

La Fondazione - svantaggi

Il conferimento di un immobile storico in una Fondazione di diritto privato italiano è una scelta irreversibile che determina lo spossessamento da parte del privato lasciando la detenzione quale amministratore vitalizio dell'ente a cui l'immobile storico è passato in proprietà. Occorre quindi un'evoluzione nella mentalità corrente per bilanciare gli interessi privati con i cosiddetti <<interessi diffusi>>.



Fondazione
Villoresi Poggi



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DSG
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE



Tax & Legal

**Le dimore storiche in Italia:
attuali profili conservativi e tributari del patrimonio artistico immobiliare e le
prospettive di maggior tutela a cura del legislatore**

L'evoluzione in Italia della tassazione sulle dimore storiche

Prof. Avv. Stefano Dorigo
Università degli Studi di Firenze

Genova, 15 giugno 2023

Il patrimonio culturale privato in Italia: un tesoro di fatto trascurato

- Oltre 30.000 immobili storici di proprietà privata in Italia**
- Si tratta di un patrimonio che fa parte della storia culturale del nostro paese ma di cui, di fatto, lo Stato si disinteressa, confidando negli interventi dei proprietari**
- Il Covid come spartiacque, anche culturale**
- Ripensare il contributo dei beni storici privati in chiave culturale ma anche economica**

Le fasi della tassazione delle dimore storiche in Italia:

- **Lungo disinteresse da parte del legislatore**
- **Dal 1982 al 2012: trattamento di favore, sia per la determinazione del reddito imponibile che per i trasferimenti che, infine, per le spese di manutenzione (ma ottica «paternalistica»)**
- **Ultimo approdo: si mitigano le misure agevolative nel contesto della crisi economica**

Le ragioni dell'ambiguo trattamento rivolto alle dimore storiche private

- Contrapposizione patrimonio pubblico / beni privati**
- Capacità contributiva**
- Difficoltà di controllo sull'uso delle agevolazioni ed eccessiva conseguente burocratizzazione**
- In tutto questo, manca ancora oggi la dimensione innovativa della «valorizzazione», che delinea i contorni economici del fenomeno culturale**

La fase del trattamento privilegiato: dalla legge Scotti alla crisi economica

- Solo con la legge 512/1982 (c.d. *Legge Scotti*) si assiste ad un primo intervento organico del legislatore fiscale rivolto alle dimore storiche di proprietà privata
- Art. 5bis DPR 601/73: esclusione dalla base imponibile dei redditi catastali degli immobili con destinazione ad usi culturali, purché aperti gratuitamente al pubblico

La fase del trattamento privilegiato: dalla legge Scotti alla crisi economica

- Possibilità di adempiere agli obblighi fiscali mediante cessione di beni culturali (art. 28bis DPR 602/1973) – anche per le imposte di successione**
- Deduzione piena dei costi per interventi di conservazione o di restauro**
- Imposta di registro ridotta (3%) sui trasferimenti di beni immobili culturali, a condizione che l'acquirente si impegni a proseguire nella conservazione e protezione**
- Benefici per imposta di successione e donazione**

La determinazione agevolata del reddito degli immobili di interesse storico o artistico (art. 11, comma 2, legge 413/1991)

- Il reddito si determina “in ogni caso” con applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste nella zona censuaria nella quale l’immobile è collocato (c.d. *rendita figurativa*)**
- Ciò vale anche in caso di immobile locato**
- Sebbene l’AF limitasse il beneficio ai soli immobili non locati, Corte di Cassazione (n. 2442/1999) e Corte Cost. (n. 346/2003) hanno riconosciuto che esso si applica anche in caso di locazione**

Con il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 16/2012) il regime muta in senso peggiorativo

- Il reddito è determinato sulla base della rendita effettiva, ridotta del 50% solo per gli immobili aventi un vincolo diretto derivante da specifica rilevanza culturale**
- Per gli immobili vincolati, locati, deduzione forfettaria del 35% (anziché quella ordinaria del 5%) del canone e confronto con rendita catastale rivalutata**
- Per i soggetti IRES, riduzione del 50% del reddito medio ordinario degli immobili storici non locati non qualificabili come beni strumentali**
- Per gli immobili non locati di proprietà di privati resta il pagamento dell'IMU che sostituisce IRPEF e relative addizionali, ma non esenzione per abitazione principale se in cat. A/9**

La stretta sulle agevolazioni *post* crisi economica

- Peggiora anche il regime dell'imposta di registro (9%)**
- Restano, invece, le ordinarie agevolazioni per imposta di successione (art. 12-13 TUSD)**
 - esclusione dall'attivo ereditario per i beni già vincolati nel caso in cui l'erede si impegni a non alienare e mutare destinazione per 5 anni**
 - riduzione del 50% dell'imposta dovuta nel caso di beni non ancora sottoposti a vincolo**
 - imposta di donazione fissa (art. 59, comma 1 lett. b, TUSD)**

Il regime (insoddisfacente) delle spese di conservazione e manutenzione

- Regime poco attraente che si è conservato pressoché immutato nel tempo**
- Detrazione per spese di manutenzione nel limite del 19% (Art. 15, lett. g, TUIR)**
 - ammontare poco rilevante**
 - eccessiva burocratizzazione**
- Tendenziale esclusione di tali immobili (in quanto di solito classificati in A/9) dalle misure agevolative per il recupero del patrimonio edilizio e l'efficientamento energetico**

Nel complesso, l'atteggiamento del legislatore fiscale appare oltremodo timido

- **Soprattutto ai fini imposte dirette (ma anche per le imposte sui trasferimenti) non vi oggi è un trattamento di particolare favore per questi immobili**
- **La crisi economica globale ha contratto le risorse pubbliche, togliendo risorse per questi impieghi**
- **Tuttavia, le crisi recenti hanno mostrato una grande propensione dei privati a donare o, comunque, a coinvolgersi nella gestione o nella conservazione/promozione di beni culturali**
- **Stupisce, quindi, la perdurante resistenza ad ampliare l'applicazione dell'*Art Bonus* ai beni privati**

Le ragioni per il superamento della tradizionale ritrosia del legislatore ad applicare agevolazioni fiscali sui beni culturali privati

- **Questi beni partecipano al patrimonio culturale nazionale (art.9 Cost e art. 3 DLGS. 42/2004 – codice dei beni culturali)**
- **Uso delle agevolazioni, si connette con la minore capacità contributiva dei proprietari di questa tipologia di beni**
 - **- il vincolo impatta negativamente sul valore**
 - **- l'obbligo di custodia moltiplica gli oneri**
 - **In ogni caso, l'attività di conservazione e valorizzazione di tali beni da parte dei proprietari privati realizza obiettivi pubblici, configurando quindi una forma alternativa di concorso alle spese pubbliche**
 - **Valorizzazione come espressione della sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 comma 4 Cost.)**

Le obiezioni all'estensione delle agevolazioni anche alle dimore storiche private possono essere superate

- La dimensione pubblica può essere salvaguardata consentendo la (anche parziale) fruizione dei beni in questione da parte dei consociati**
- I dubbi di usi distorti dell'agevolazione possono essere fugati introducendo adeguati meccanismi di *reporting* e controllo anche demandandoli ai Comuni**
- L'impatto positivo in termini anche economici e di fruibilità del nostro patrimonio culturale nazionale (indirizzo dei flussi turistici)**



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DSG
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE



Grazie per l'attenzione!

Prof. Avv. Stefano Dorigo

Professore Associato di diritto tributario UNIFI

Avvocato cassazionista presso DSTax&Legal Firenze

dorigo@dstaxlegal.it

Cos'è l'Art Bonus?

D.L. n. 83/2014 e s.m.i. – Convertito con modifiche in Legge 29 luglio 2014, n. 106, articolo 1, comma 1

Usufruisce del credito d'imposta al

65%



Un **credito d'imposta** pari al **65%** dell'importo donato a sostegno del patrimonio culturale pubblico e dello spettacolo. Si applica solo alle erogazioni liberali in denaro.

Si recupera **in 3 anni** ed è riconosciuto in uguale misura a **tutti i soggetti che versano le loro imposte all'erario italiano**:




- **persone fisiche** (dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, studi associati),
- **titolari di reddito d'impresa** (imprenditori individuali e società),
- **enti non commerciali** (es: fondazioni bancarie, associazioni).

Unica differenza tra le diverse categorie di contribuenti è il **limite di spettanza** del credito:

15% del proprio reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali;
5 per mille dei ricavi annui per le imprese.

Quali finalità e tipologie di interventi

SOGGETTI BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI




Manutenzione, protezione e restauro di **beni culturali** pubblici.

- Ente pubblico proprietario del bene culturale
- **Soggetto privato Concessionario** a cui il bene culturale pubblico è affidato anche temporaneamente per la durata dei lavori



Sostegno a **istituti e luoghi della cultura pubblici** e agli **enti di spettacolo** previsti dalla norma.

- Ente pubblico proprietario del Luogo della Cultura (art. 101 d.lgs. N. 42/2004 e s.m.i.);
- **Fondazione pubblicistica** che gestisce un Luogo della Cultura di proprietà pubblica (**Ris. AE 136/2017**);
- **Organismo spettacolo dal vivo** riconosciuto dal MiC



Realizzazione, restauro e potenziamento di strutture dedicate allo spettacolo di enti e istituzioni pubbliche.

- Ente pubblico proprietario della struttura dedicata allo spettacolo (anche non bene culturale).

Burocrazia minima e trasparenza

Documentazione per beneficiare del credito d'imposta

- ❖ Il **mecenate** effettua l'erogazione liberale, con un sistema di pagamento tracciabile, direttamente sul conto corrente dell'ente e **conserva la copia del documento che certifica l'erogazione** in denaro (con la **causale di versamento** che identifica oggetto/ente beneficiario).

Adempimenti per i soggetti che ricevono l'erogazione

- ❖ I **beneficiari delle erogazioni** liberali devono dare pubblica comunicazione del loro ammontare, destinazione e utilizzo tramite il proprio sito web istituzionale e nell'apposito portale gestito dal Ministero della cultura www.artbonus.gov.it

Trasparenza sul portale di tutte le operazioni di donazioni ricevute e di spesa

Il sito web del Ministero della cultura: www.artbonus.gov.it

Artbonus

Sito di
trasparenza
previsto dalla
norma

Vetrina per gli
interventi
ammissibili

Portale in
continuo
aggiornamento

artbonus.gov.it

Artbonus COS'È L'ART BONUS BENEFICI FISCALI GLI INTERVENTI I MECENATI COMUNICAZIONE FAQ CONTATTI

IN EVIDENZA
CONCORSO ART BONUS 2023: LA FINALE
SENTIAMO I LUOGHI COMUNI SULL'ART BONUS

SEI UN MECENATE?
Scopri come donare ed entra nella lista pubblica dei Mecenati

COME DONARE PERCHÈ DONARE
AUTODICHIARAZIONE

SEI UN ENTE BENEFICIARIO?
Registra gli interventi da sostenere e pubblica le erogazioni liberali ricevute

REGISTRATI COSA FARE
ACCEDI

CONCORSO ART BONUS 2023
Scopri i progetti in gara
VAI ALLA PAGINA

Chiamata alle arti
MECENATI DI OGGI PER L'ITALIA DI DOMANI
L'Art bonus consente un credito di imposta, pari al 65% dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.



COSA FARE?

INFORMAZIONI PER L'ENTE RESPONSABILE DEL BENE / ENTE BENEFICIARIO DELLE DONAZIONI

Ente
Beneficiario



CREARE LA PAGINA DI
RACCOLTA E TRASPARENZA



PUBBLICARE LE
INFORMAZIONI SUL BENE
CULTURALE/LUOGO DELLA
CULTURA E DICHIARARE

- DONAZIONI RICEVUTE
- DONAZIONI SPESE
- FONDI PUBBLICI RICEVUTI



MANTENERE LA PAGINA
AGGIORNATA

- STATO DELLA RACCOLTA:
APERTA/CHIUSA
- FASE DELL'INTERVENTO:
IN RACCOLTA
FONDI/LAVORI IN
CORSO/LAVORI FINITI



PUBBLICARE QUESTE
INFORMAZIONI ANCHE SUL
PROPRIO SITO WEB.

VILLA E GIARDINO BARDINI

FIRENZE

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI CON RACCOLTA CHIUSA

- Interventi di adeguamento e di conservazione della villa e del giardino Bardini
- Interventi conservativi della Villa e degli edifici annessi
- Interventi conservativi del giardino storico

BILANCIO DEL BENE

Aggiornato il **19.01.2023**

DATA	INTERVENTI	COSTO PREVISTO	EROGAZIONI RICEVUTE	EROGAZIONI FONDI SPESE	STATO
Interventi con raccolta chiusa					
19.01.2023	Interventi di adeguamento e di conservazione della villa e del giardino Bardini	1.000.000,00 €	+1.252.325,00 €	-694.969,37 €	✓ >>> ⬢
17.03.2022	Interventi conservativi della Villa e degli edifici annessi	440.000,00 €	+430.220,07 €	-430.220,07 €	✓ >>> ⬢
17.03.2022	Interventi conservativi del giardino storico	305.000,00 €	+385.312,39 €	-385.312,39 €	✓ >>> ⬢
TOTALE		1.745.000,00 €	+2.067.857,46 €	-1.510.501,83 €	

LOCALIZZAZIONE DEL BENE/DELL'ISTITUZIONE

Via/Piazza: **Costa San Giorgio N° 2**

Comune, Cap: **Firenze, 50125**

Provincia: **Firenze**

Regione: **Toscana**

PROPRIETÀ DEL BENE

Denominazione: **Demanio Dello Stato**

Sito Web: <http://www.bardinipeyron.it>

CONCESSIONARIO/AFFIDATARIO DEL BENE

Denominazione: **Fondazione Parchi Monumentali Bardini Peyron**

Categoria: **Concessionari / Affidatari Di Beni Culturali Pubblici O Istituti E Luoghi Della Cultura Appartenenza Pubblica (Ex Risoluzioni/Interpelli AE)**

Email Istituzionale: info@bardinipeyron.it

DATI PER LE EROGAZIONI LIBERALI

INFORMAZIONI SU COME EFFETTUARE L'EROGAZIONE LIBERALE

BENEFICIARIO Fondazione Parchi Monumentali Bardini Peyron

IBAN IT 17E 03069 02887 1000 000 90960 COPIA IBAN

CAUSALE Art Bonus - FONDAZIONE PARCHI MONUMENTALI BARDINI E PEYRON - VILLA E GIARDINO BARDINI - Codice fiscale o P. Iva del mecenate - Nome intervento (opzionale)

COSA DICONO I NUMERI?

Le statistiche aggiornate (fine marzo 2023)

Superati i **786 milioni** di erogazioni liberali in media di circa 110 milioni annui

32.800 mecenati
di cui **63%** privati
24% imprese
13% ENC
2.500 enti beneficiari
5.900 interventi

EROGAZIONI LIBERALI

786.888.739
€ in totale




▼ REGIONE	▼ VALORE
Abruzzo	2.972.250€
Basilicata	2.641€
Calabria	210.257€
Campania	6.807.569€
Emilia Romagna	96.042.423€ █
Friuli Venezia Giulia	8.535.093€
Lazio	25.009.887€ █
Liguria	27.263.820€ █
Lombardia	278.650.193€ █
Marche	6.692.876€
Molise	55.135€
Piemonte	117.417.734€ █
Puglia	4.286.569€
Sardegna	3.264.073€
Sicilia	1.918.499€
Toscana	98.830.072€ █
Trentino Alto Adige	4.052.503€
Umbria	13.021.818€ █
Valle D'Aosta	500€
Veneto	91.854.826€ █

Totale Erogazioni per categorie di Mecenati

ITALIA


786.888.739,00 € in totale



Persone fisiche	35.706.875 €
ENC	388.378.246 €
Imprese	362.803.618 €

LIGURIA

27.726.469 € in totale



Persone fisiche	268.486 €
ENC	10.669.583 €
Imprese	16.788.400 €

Le motivazioni dei donatori Art Bonus



FONDAZIONI BANCARIE

- Coerenza con missione
- Priorità di azione
- Programmazione bandi
- Rapporti sul territorio



IMPRESE

- Affidabilità del rapporto Beneficiario-Mecenate
- Politica di welfare branding
- Responsabilità sociale di impresa
- Sostenibilità



PERSONE FISICHE

- Attaccamento bene culturale, piacere civico, senso di appartenenza
- In ricordo di eventi personali
- Per dare il buon esempio
- Desiderio di coprire da soli un intervento di restauro





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Dimore storiche e artistiche:
fiscalità, agevolazioni e prospettive di sviluppo

Proposta di estensione dell'Art bonus alle dimore storiche private

Avv. Angelo Vozza

15 giugno 2023 - Residenza Universitaria delle Peschiere
GENOVA

Come nasce l'idea di estendere l'Art bonus alle dimore storiche private?

E' un progetto promosso da **Past Forward** dal 2016 in tutta Italia con una proposta di legge per il riconoscimento delle **CASE MUSEO D'INTERESSE STORICO** **CON REGIME FISCALE SPECIALE**



Associazione Nazionale
Donne Elettrici



INVESTIRE IN BELLEZZA

Art Bonus e regime fiscale delle dimore storiche

Martedì 4 Ottobre 2016 ore 15.00, Palazzo Visconti - Milano

Via Cino del Duca, 8 - Milano (Metro San Babila)

Programma

Saluti

Dott. Sandro Greco, Banca Patrimoni Sella & C.

Moderata

Dott. Valerio Villoresi, Presidente Ville Dimore e Corti Lombarde

Relazioni:

Avv. Angelo Vozza, Adacta - "L'evoluzione in Italia della tassazione sulle dimore storiche"

Dott. Luigi Bocca, Adacta - "Art Bonus: strumenti operativi per sostenere il patrimonio culturale italiano"

Avv. Paola Catania Triscari, Associazione ANDE e Alumni Cattolica - "Art Bonus e Terzo Settore: attualità e proposte"

L'evoluzione in Italia della tassazione sulle dimore storiche

In base **all'art. 9 della Costituzione**, “la Repubblica ... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” (e, si badi, ai fini del “dovere costituzionale” di tutela del patrimonio storico-artistico, è **irrilevante** il fatto che la **proprietà** del bene culturale sia **pubblica o privata**).

Il **Codice dei beni culturali** stabilisce che “i privati proprietari di beni appartenenti al patrimonio culturale sono **tenuti a garantirne la conservazione**”.

Quale è la natura delle dimore storiche vincolate?

È necessario tener ben presente quale sia **la natura** dei beni in esame.

- **Beni di proprietà privata, ma di rilevanza pubblica.**
- **I proprietari** dei beni storici vincolati sono, in sostanza, **gestori degli immobili nell'interesse dello Stato.**
- Chi possiede una dimora storica vincolata appare come un **soggetto ausiliario dell'Ente pubblico.**



Palazzo Visconti (Milano)

Necessaria compensazione fiscale

- A fronte degli oneri conseguenti al vincolo di conservazione, lo Stato riserva ai beni vincolati un regime fiscale meno gravoso.
- Una specie di **compensazione**: ad una proprietà “diversa” deve necessariamente corrispondere un **regime fiscale “diverso”**.



Villa Arese Lucini (Osnago)

Fino al 2011

Dal 1991 al 2011, per vent'anni è rimasta in vigore la disposizione prevista **dall'art. 11 della L. 30 dicembre 1991, n. 413**, secondo la quale, in ogni caso, il reddito di tali immobili era tassato in base al criterio della c.d. **rendita figurativa**, che, nel caso in cui l'immobile fosse locato, comportava in sostanza **l'irrilevanza fiscale dei canoni di locazione percepiti**.



Castello Roero di Monticello (Cuneo)

Dal 2012

A partire dall'anno 2012 il **“regime speciale” è stato abrogato** e, al suo posto, sono state introdotte agevolazioni che si “innestano” nel regime fiscale “ordinario”.

Non più un regime speciale, ma una serie di **agevolazioni diversificate in funzione dell'utilizzo dell'immobile:**

- nel caso di **immobili non locati**: per le persone fisiche la tassazione ai fini Irpef è “assorbita” da quella ai fini IMU; per le società, il reddito è costituito dalla rendita catastale ridotta del 50%;
- nel caso di **immobili locati**: tassazione del canone risultante dal contratto di locazione al netto della riduzione forfettaria del 35%.

DEDUZIONI

Altro tema di massima importanza è **la possibilità di dedurre**, ai fini delle imposte sui redditi, i **costi sostenuti per la gestione delle dimore storiche**.

Nel Testo Unico delle imposte sui redditi:

- **per le persone fisiche** è prevista una **detrazione del 19%** delle sole **spese sostenute per il restauro e per la conservazione** degli immobili storici vincolati, sempre che si tratti di spese **necessarie** in base ad apposita certificazione rilasciata dalla Soprintendenza per i beni culturali
- **per i proprietari che rivestono la qualifica di imprenditori** è prevista la **deduzione** dal reddito d'impresa delle medesime spese di restauro e conservazione.

IMPOSTE LOCALI

Per quanto riguarda, poi, la tassazione locale, ai fini dell'**IMU** è previsto che, per i fabbricati di interesse storico-artistico, la **base imponibile è ridotta alla metà**.

Nella **Legge di stabilità 2016** è stata prevista **l'esenzione delle abitazioni principali dall'IMU**, con esclusione però delle dimore storiche.

! Risultato paradossale:

le dimore storiche subiscono una **discriminazione negativa** rispetto a tutti gli altri immobili.



Villa Valguarnera di Bagheria (Palermo)

IMU su dimore storiche

La scelta fatta nella legge di stabilità 2016 è censurabile sotto diversi profili di **illegittimità costituzionale**:

- **per violazione del principio di eguaglianza**, in quanto discrimina irragionevolmente i proprietari delle dimore storiche rispetto ai proprietari di immobili “ordinari”;
- **per violazione del principio di doverosa tutela del patrimonio storico-artistico**, perché non si può dire che tale tutela sia garantita da una norma che sottopone le dimore storiche ad una tassazione da cui sono esenti gli immobili “ordinari”.

ART BONUS come misura compensativa

L'**Art bonus** (credito d'imposta del 65% a favore dei soggetti che effettuano donazioni a sostegno del patrimonio culturale) è un **beneficio fiscale equiparabile** a quello previsto in **Francia** per i "mecenati" che effettuano donazioni a favore delle dimore d'epoca private: in Francia, infatti, il sostegno finanziario da parte delle imprese beneficia di una riduzione dell'imposta sulle società pari al 60% dell'importo della donazione.

L'esperienza francese induce a prevedere che l'**estensione dell'Art bonus**, incentivando erogazioni liberali dirette a finanziare il restauro e la conservazione delle dimore d'interesse storico-artistico, oltre a consentire la **salvaguardia** di una parte del **patrimonio culturale** nazionale, avrebbe anche il pregio di **valorizzare eccellenze dell'artigianato locale** (restauratori, maestri d'ascia, tessitori, ecc.).

Segue: ART BONUS misura compensativa

Si potrebbero ipotizzare criteri per riconoscere il beneficio alle dimore meritevoli di particolare tutela: ad es., includendo fra i beneficiari le «case museo d'interesse storico-artistico», costituite dalle dimore storiche vincolate **aperte alla fruizione pubblica** e caratterizzate dal **perdurante possesso da parte della stessa famiglia** che, nel corso degli anni, ha mantenuto in vita il bene **nel rispetto del vincolo culturale**.

Per evitare il rischio di un arricchimento personale, si potrebbe condizionare l'applicazione dell'Art bonus alla **trascrizione nei pubblici registri** di un atto con cui il proprietario si impegna a destinare l'immobile per un lungo periodo alla realizzazione di **interessi meritevoli**, come **l'apertura al pubblico** e la **conservazione senza frazionamenti**, nonché **l'integrale impiego per interventi di restauro** dei proventi derivanti da attività svolte all'interno delle medesime dimore.

Un sostegno dai «neo residenti»?

Un sostegno potrebbe venire anche dal nuovo regime fiscale introdotto per attrarre i “**neo residenti**”, che prevede, per coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, una imposta forfetaria sui redditi prodotti all'estero nella misura fissa di 100 mila euro.

Per rendere ancora più attraente la scelta di spostare la residenza in Italia da parte di persone con redditi esteri elevati, si potrebbe ipotizzare una norma che preveda l'**integrale destinazione dell'imposta forfetaria** (ogni anno 100.000 euro) **per finanziare progetti sociali o di riqualificazione ambientale a favore della comunità e del territorio** in cui si trova la dimora storica.



Un sostegno dai «neo residenti»?

Gli “stranieri” facoltosi che prediligono l’Italia come luogo in cui trasferire la residenza beneficiando del regime dei neo residenti, sapranno che, se scelgono di **risiedere in una (porzione) delle dimore storiche** in esame (naturalmente d’accordo con i proprietari, che trarranno un reddito dalla locazione), l’importo dell’imposta forfetaria (**100.000 euro all’anno**) saranno destinati a progetti socialmente utili per la comunità circostante la dimora.

In questo modo, il **neo residente** facoltoso diventerà un **benefattore della comunità**, innescando un circuito virtuoso di investimenti sul territorio.



Palazzo Valguarnera Gangi (Palermo)



ANGELO VOZZA

Avvocato cassazionista

Tax Litigation

a.vozza@adacta.it





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

Proposta di reintroduzione della deduzione integrale delle spese di manutenzione e restauro

Giulia Lechi – Dottore Commercialista e socio Adsi

15 giugno 2023

L'evoluzione in Italia della tassazione sulle dimore storiche

In base **all'art. 9 della Costituzione**, “la Repubblica ... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” (e, si badi, ai fini del “dovere costituzionale” di tutela del patrimonio storico-artistico, è **irrilevante** il fatto che la **proprietà** del bene culturale sia **pubblica o privata**).

Il **Codice dei beni culturali** stabilisce che

“i privati proprietari di beni appartenenti al patrimonio culturale sono **tenuti a garantirne la conservazione**”.

Necessaria compensazione fiscale

- A fronte degli oneri conseguenti al vincolo di conservazione, lo Stato riserva ai beni vincolati un regime fiscale meno gravoso. la **Corte Costituzionale** (C.C: 28 novembre 2003, n. 346) abbia stabilito che *«nessun dubbio può sussistere sulla legittimità della concessione di un beneficio fiscale relativo agli immobili di interesse storico o artistico, apparendo tale scelta tutt'altro che arbitraria o irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravante per legge sulla proprietà di siffatti beni»*.
- Quindi una **compensazione**: ad una proprietà vincolata deve necessariamente corrispondere un **regime fiscale agevolato** a fronte dei maggiori oneri.

La Legge Scotti

- La Legge Scotti, o Legge 2/8/1982 n. 512: Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale, è stata emanata nel 1982 con l'obiettivo di tutelare il patrimonio culturale e artistico del nostro paese.
- E' stata la prima e unica legge organica in materia fiscale per i beni di rilevante interesse culturale.
- La legge ha normato l'argomento in materia sia di imposte dirette che in tema di imposte indirette in un tempo antecedente all'emanazione del TUIR (1986).

In termini riassuntivi prevedeva:

- Esenzione dalle imposte dirette per gli immobili con destinazione culturale (art. 1), quali musei, biblioteche archivi ecc. (beneficio per destinazione)
- Aggiornamento delle rendite catastali per gli immobili vincolati, mediante applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. (art. 2)
- Deduzione delle spese effettivamente rimaste a carico per gli immobili di rilevante interesse culturale (art. 3 – I comma)
- Deduzione delle erogazioni liberali effettuate nei confronti di enti che hanno come finalità la conservazione di rilevante interesse culturale (art. 3 – II comma)

Gli interventi legislativi successivi

L'agevolazione **rimane in vigore fino all'8/12/1993** quando la deduzione viene trasformata in **detrazione al 19%** e inserita all'art. 13 bis, I comma lettera h), poi diventato art. 15.

La presenza di detrazioni relative alle ristrutturazioni edilizie su immobili a prevalente destinazione abitativa è cumulabile con la detrazione del 19% per gli immobili di interesse storico, ma ridotto alla metà.

Con la manovra 2020, la detrazione del 19% viene ulteriormente ridotta, con una diminuzione della detrazione **oltre i 120.000 € di reddito fino ad azzerarsi per redditi superiori a 240.000.**

La situazione attuale

Le agevolazioni per gli immobili di interesse storico artistico attualmente in vigore sono in estrema sintesi le seguenti:

- **Società di capitali ed enti commerciali (IRES): deduzione al 100%** dalla base imponibile delle spese sostenute (art. 100, lett. E) TUIR).
- **Enti non commerciali (IRES): detrazione di imposta al 19%** per le spese di manutenzione di immobili di interesse culturale (art. 147 TUIR).

- **Persone fisiche (IRPEF): detrazione di imposta al 19%** per le spese di manutenzione di immobili di interesse culturale (art. 15 lett. G) TUIR) sostenute dai proprietari
- limitazioni della detrazione oltre i 120.000€ di reddito e annullamento oltre i 240.000€ di reddito
- cumulabilità con la detrazione delle spese per interventi di recupero per ristrutturazione edilizia (art. 16-bis TUIR), in questo caso ridotte alla metà (50% del 19%).
- non cumulabilità con le detrazioni per risparmio energetico, facciate o bonus verde.

CRITICITA' DELLA SITUAZIONE ATTUALE

- Appare evidente che, a fronte del comune intento oggettivo di dare un'agevolazione fiscale ai proprietari di immobili di interesse storico, esiste una **disparità soggettiva** a seconda di chi o quale ente sia proprietario. Le persone giuridiche continuano ad avere la deduzione integrale dei costi, mentre le persone fisiche hanno alternativamente una detrazione del 19% o una minore fino a diventare nulla in presenza di redditi elevati.
- Vi è inoltre un **disallineamento** tra le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche a enti che perseguono la conservazione del patrimonio culturale ed esborsi per spese sostenute direttamente

INADEGUATEZZA DELLE ATTUALI MISURE COMPENSATIVE

La maggioranza dei proprietari delle dimore storiche, ma anche di musei e biblioteche private, sono in grande difficoltà nel mantenere tali beni in mancanza di adeguate misure fiscali compensative.

Una politica fiscale di favore darebbe slancio alla **crescita dei territori circostanti** (artigiani, ristoratori, albergatori, personale impiegato negli immobili vincolati).

Ipotesi di modifica.

Deduzione delle spese di manutenzione e restauro.

Obiettivi:

- Correzione della distorsione attualmente in vigore tra proprietari persone fisiche e persone giuridiche ed enti, con riallineamento per tutti della deduzione dai redditi come previsto dalla legge Scotti.
- Riallineamento di trattamento con parificazione degli esborsi per erogazioni a enti che perseguono la conservazione del patrimonio culturale ed esborsi per spese sostenute direttamente.

- Riaffermazione del valore storico-culturale dei beni mobili e immobili di proprietà privata che sono gravati da maggiori oneri di manutenzione e conservazione nonché da un complesso di vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro.
- Inquadramento gli immobili di valore storico-culturale quale volano attivo dell'economia del territorio, grazie al mantenimento di maestranze di restauro e indotto turistico.

Ipotesi di modifica.

Credito di imposta del 65% sulle spese annualmente sostenute.

Questa ipotesi prevede di rendere permanente lo strumento introdotto dall'art. 65 bis del DL 25 maggio 2021 n. 73, c.d. Decreto Sostegni bis, che aveva previsto per questa misura temporanea uno stanziamento limitato di € 1.000.000

Il Decreto ha previsto **un credito di imposta** utilizzabile in compensazione per il pagamento delle imposte **pari al 65% delle spese** effettivamente rimaste a carico, cedibile anche a terzi.

Ipotesi di modifica.

Sarebbe uno strumento nuovo, allineato alla tipologia dei bonus edilizi ma rivolto solo agli immobili di interesse storico e artistico anche più efficace della deduzione dalla base imponibile.

Lo strumento avrebbe il vantaggio di:

- **Creare una normativa ad hoc**, slegata dai bonus edilizi, per gli immobili vincolati
- **Uniformare il beneficio fiscale** indipendentemente dal soggetto proprietario del bene

Ipotesi di modifica.

Introduzione del riferimento ai beni vincolati all'interno della revisione dell'IRPEF

All'art 5 del progetto di delega fiscale in materia di principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche si propone di inserire all'interno della revisione delle deduzioni e detrazioni di imposta relative agli obiettivi di miglioramento per l'efficienza energetica del patrimonio edilizio il riferimento alla tutela, alla conservazione e alla manutenzione dei beni culturali.

Ipotesi di modifica.

Introduzione del riferimento ai beni vincolati all'interno della revisione dell'IRPEF

Proposta di emendamento - A.C. 1038

Art. 5

All'articolo 5, comma 1, lett.a), punto 1.3, dopo le parole "patrimonio edilizio esistente" aggiungere le parole "nonché della conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Ipotesi di modifica.

Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti

All'art.6 del progetto di delega in materia di principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti si propone di inserire il riferimento ai beni culturali in rapporto alla riduzione dell'IRES.

Ipotesi di modifica.

Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti

Proposta di emendamento - A.C. 1038

Art. 6

All'articolo 6, comma 1, lett. a), dopo le parole "attività d'impresa" aggiungere le parole "eccetto se trattasi di finalità culturali, ivi comprese la conservazione e valorizzazione di immobili culturali non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa".

Ipotesi di modifica.

Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto

All'art.7 in materia di principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto si propone di estendere agli interventi manutentivi sui beni vincolati il criterio direttivo dell'IVA agevolata per l'importazione di opere d'arte.

Ipotesi di modifica.

Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto

All'art.7 in materia di principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto si propone di estendere agli interventi manutentivi sui beni vincolati il criterio direttivo dell'IVA agevolata per l'importazione di opere d'arte.

Ipotesi di modifica.

Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto

Proposta di emendamento - A.C. 1038

Art. 7

All'articolo 7, comma 1, lett. e), dopo le parole "antiquariato o da collezione" aggiungere le parole "nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Procedura di silenzio assenso con la Sovrintendenza.

Uno dei problemi più rilevanti è costituito dai tempi burocratici lunghi ed estremamente incerti.

La sovrintendenza riceve la pratica e ha un periodo di 120 giorni per dare il proprio assenso o meno. Non essendo il termine perentorio accade spesso che la pratica non si sblocca nei 120 giorni, talora neppure dopo 180 e oltre, ostacolando in questo modo la conservazione dei beni. **Si propone pertanto un termine di 120 giorni oltre il quale scatti il silenzio assenso e di 30 giorni per quanto riguarda l'esecuzione di opere minori** (quelle definite di ordinaria manutenzione in edifici non vincolati quali manutenzione pavimenti e serramenti, tinteggiature etc. Si può facilmente definire un prontuario in merito partendo da norma analoga già in vigore nella provincia autonoma di Bolzano; obiettivo non fare nuove norme ma utilizzare quelle esistenti).

Esenzione dagli oneri di urbanizzazione

L'esenzione dagli oneri di urbanizzazione per quanto riguarda il patrimonio vincolato attraverso una disciplina uniforme a livello nazionale.

Questo contribuirebbe inoltre a dare valore alle dimore storiche che si trovano in territori molto spesso a rischio di spopolamento e costituiscono unico centro di attrazione.

Norme analoghe già varate con norme Piano Casa per cui anche qui si tratta di riprendere norme «esistenti»